

CONSIGLIO GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA REGIONE SICILIANA

26 febbraio 1982, n. 2.

(Annulla TAR Sicilia - Catania, 28 febbraio 1981, n. 102).

La figura del rappresentante di lista non può essere vista quale rappresentante dei candidati di quella lista, con eventuali conseguenze negative per gli stessi nell'esercizio del diritto costituzionale alla tutela giurisdizionale, quanto, in chiave politica, di una ulteriore garanzia dell'ordinamento per il corretto svolgimento delle operazioni di scrutinio.

Devono essere dichiarati nulli solo i voti firmati o che, per le modalità della loro espressione, sono preordinati al loro riconoscimento in sede di scrutinio.

Omissis. – Né può essere condiviso l'assunto secondo cui potrebbero farsi valere solo le irregolarità rilevate e fatte inserire a verbale dai rappresentanti di lista, che sarebbero una sorta di rappresentanti necessari ed esclusivi dei singoli candidati e della lista nel suo complesso. Infatti a parte la considerazione che in nessun caso l'operato di detti rappresentanti potrebbe ritenersi svolto in nome e per conto di tutti i possibili legittimati all'impugnazione dei risultati elettorali (restando ad esempio, del tutto impregiudicata la possibilità di qualsiasi elettore di adire il giudice amministrativo), deve rilevarsi che detta rappresenta necessaria ed esclusiva, costituendo una palese eccezione al principio fondamentale che attribuisce a ciascun soggetto la tutela processuale dei propri diritti ed interessi, dovrebbe essere espressamente sancita dalla legge; ma di ciò nella legge non v'è nessuna traccia.

Sicché, in base ad una interpretazione logico-sistematica aderente al dettato costituzionale, deve ritenersi che i candidati conservino integra la possibilità di far valere in giudizio le proprie situazioni soggettive; e quindi non incontrino alcuna preclusione nell'eventuale operato dei rappresentanti di lista, la cui attività deve essere vista, più che in chiave – rigorosamente giuridico privatistica – di rappresentanza diretta di determinati soggetti, in chiave – essenzialmente politica – di garanzia ulteriore predisposta dall'ordinamento per assicurare nell'interesse generale il corretto svolgimento delle operazioni di scrutinio.

Omissis.

Deve quindi ritenersi, anche per un doveroso rispetto del superiore principio della sovranità popolare di cui il voto non è altro che lo strumento, che vadano dichiarati nulli solo quei voti che o siano addirittura firmati, ovvero contengano segni grafici tali che per la loro evidente mancanza di casualità o per la loro evidente estraneità all'espressione del voto, facciano concludere, in modo incontrovertibile, non solo nel senso della loro obiettiva specifica riconoscibilità, ma anche nel senso della loro soggettiva specifica preordinazione al riconoscimento in sede di scrutinio. In tale prospettiva deve altresì ritenersi che un particolare favor voti deve ispirare il giudice qualora si tratti di valutare schede che per l'estrema incertezza dei segni in esse contenuti (com'è per la maggior parte delle schede in contestazione in questa sede) indichino una scarsa o scarsissima dimestichezza del votante con la scrittura.

Per tali considerazioni il Collegio ritiene di dover seguire i seguenti criteri, in conformità anche delle indicazioni della giurisprudenza del Consiglio di Stato:

- a) ritenere valido il voto di lista espresso in schede che rechino signature anomale o fuori centro del contrassegno, o segni di preferenza incomprensibili, o segni grafici privi di giustificazione, qualora, possa ragionevolmente escludersi che essi siano da interpretare come segni di riconoscimento;
- b) ritenere valido il voto di lista ed i primi due voti di preferenza nel caso di indicazione di un numero di preferenza superiore a due;
- c) ritenere valido il voto di lista nel caso di indicazione di preferenze (ovviamente nulle) indicate con numeri d'ordine superiori al totale dei candidati della lista;
- d) ritenere valido il voto di lista nel caso di indicazione di preferenze (ovviamente nulle) in favore di candidati compresi in lista diversa da quella votata.

Omissis.